



Nota informativa per i Comuni riguardante l'ordinanza concernente la sospensione dei termini per le domande di referendum e le iniziative popolari federali: implicazioni per le attestazioni del diritto di voto

La situazione legata al coronavirus evolve costantemente. È quindi possibile che l'ordinanza venga abrogata prima della scadenza stabilita o che il Consiglio federale ne proroghi la durata. La Cancelleria federale (di seguito CaF) informerà le parti interessate.

L'ordinanza concernente la sospensione dei termini per le domande di referendum e le iniziative popolari federali è consultabile, con le relative spiegazioni, ai seguenti indirizzi:

<https://www.bk.admin.ch/bk/it/home/diritti-politici/iniziativae-popolari.html>

<https://www.bk.admin.ch/bk/it/home/diritti-politici/referendum.html>

Sospensione dei termini (art. 5 dell'ordinanza)	Il periodo di sospensione va dalle ore 07.00 del 21 marzo 2020 sino alle ore 24.00 del 31 maggio 2020. La sospensione dei termini mira a salvaguardare i diritti politici. È possibile che l'ordinanza venga abrogata prima della scadenza prevista o che il Consiglio federale ne proroghi la durata. La CaF informerà le parti interessate.
Obbligo di conservazione (art. 4 cpv. 1 dell'ordinanza)	Attualmente si stanno raccogliendo firme per diverse domande di referendum e iniziative popolari federali. Se presso il vostro Comune sono già/ancora depositate liste presentate per l'attestazione del diritto di voto, vogliate conservarle in modo sicuro fino alla scadenza della sospensione dei termini. Le liste delle firme non vanno rispeditate ai comitati di raccolta.
Nessuna attestazione del diritto di voto (art. 4 cpv. 2 dell'ordinanza)	<p>I termini di raccolta sono sospesi e non sono prorogati. Per questo motivo, durante il periodo di sospensione dei termini non possono essere raccolte firme e i Comuni non sono autorizzati ad accettare liste delle firme. L'obiettivo è anche di ridurre il carico di lavoro che i Comuni sono chiamati ad affrontare.</p> <p>Un'eccezione è prevista per le liste delle firme inviate prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza summenzionata. I Comuni sono invitati ad essere accomodanti e a conservarle in modo sicuro.</p> <p>Non essendo autorizzati ad accettare liste delle firme, durante il periodo di sospensione dei termini i Comuni sono dispensati dall'attestazione del diritto di voto.</p>
Documentazione	<p>Per le liste delle firme già depositate, i Comuni sono invitati a documentare la data in cui sono state ricevute; l'obiettivo è evitare dubbi o abusi. Come spiegato, non è tuttavia necessario trattarle durante la sospensione dei termini; vi si potrà provvedere una volta terminato il periodo di sospensione.</p> <p>Le liste delle firme che arrivano durante il periodo di sospensione dei termini vanno rispedite al mittente. Se possibile, i Comuni sono pregati di documentare tali invii e di notificarli alla CaF, soprattutto se vi è il sospetto che il divieto della raccolta di firme durante la sospensione dei termini sia sistematicamente violato. Ciò vale in particolare se il sospetto riguarda una fase avanzata della sospensione dei termini. All'inizio è infatti possibile che si registrino comportamenti erronei ma non intenzionali.</p>
Priorità dopo la fine della	La sospensione dei termini inizia poco prima della scadenza del termine

sospensione dei termini	referendario per i referendum facoltativi in corso (9 aprile 2020). Il termine referendario ricomincerà a decorrere il 1° giugno 2020 e scadrà il 20 giugno 2020. Scaduta la sospensione dei termini, l'attestazione del diritto di voto per questi referendum dovrà avere la priorità.
Contatto	Per eventuali domande, vogliate contattare la sezione dei diritti politici della CaF al seguente numero: 058 462 48 02 Persone di contatto: Julien Fiechter, 058 462 37 43 Raphaël Leuenberger, 058 462 39 64 Mirdin Gnägi, 058 461 44 70

Berna, 20 marzo 2020